

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- VISTO** l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l’istanza prot. n. 86899 del 17/12/2020, assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 17677 del 21/12/2020, con la quale il Commissario ad Acta, Arch. Marcello Annaloro (delegato per procedere agli adempimenti di cui alla sentenza TAR Sicilia n. 2718/17 - giusta delega del Dirigente Generale DRU prot. n. 5590 del 10/04/2018), presso il Comune di **Mazara del Vallo (TP)**, 3° Settore – *Servizi alla Città e alle Imprese*, chiede il riesame del D.A. n. 41/GAB del 17/02/2020 e del presupposto parere n. 12 del 29/01/2020 della C.T.S., al fine di valutare l’esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS della *“variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, C.da Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351 - 391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17 – Ditta: Falcone Angelo”*.
- VISTA** la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il rapporto preliminare ambientale integrativo e copia della quietanza di € 1.000,00 quale ulteriore contributo;
- VISTA** la nota prot. n. 34 del 05/01/2021 con la quale il Servizio 2 U.O. S2.3–DRU, ha comunicato al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, l’inserimento, nel “*Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali*”, della documentazione relativa alla richiesta di riesame della procedura riguardante la *“variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, C.da Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351 - 391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17 – Ditta: Falcone Angelo”*, con il codice di procedura n. 441.
- VISTO** il parere n. 105 del 28/04/2021, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 7535 del 06/05/2021, al Servizio 2 – DRU, con il quale “ESPRIME parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del procedimento TP13-23 relativo alla variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, C.da Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351 - 391,

destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17 – Ditta: Falcone Angelo.”

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **TP_013_0000023** della procedura Codice: 441 – *“variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, C.da Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351 - 391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17 – Ditta: Falcone Angelo”, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica* per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 105 del 28/04/2021 reso dalla C.T.S..
- Art. 2)** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere n. 105 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 28/04/2021.
- Art. 3)** Il **Comune di Mazara del Vallo (TP)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 4)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella forma di avviso e verrà pubblicato sul “*Portale Valutazioni Ambientali*” di questo Dipartimento (<https://svi.regione.sicilia.it>), **codice procedura n. 441** .
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 27/05/2021

L’Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice Procedura: 441

Sigla Procedimento: TP 13-23

Proponente: Ditta Falcone Angelo

Autorità Procedente: Comune di Mazara del Vallo (TP)

Procedimento: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, Contrada Triglia Scalletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351-391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17”*.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 2 dal DRU – Dipartimento Regionale Urbanistica e contenute sul portale regionale Web Disk.

PARERE Commissione T.S. n. 105/2021 del 28.04.2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento Regionale dell’Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”*;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”*;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;”*

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente *SI-VVI*;

VISTA la nota prot. n. 25259 del 29.03.2019 assunta al prot. ARTA al prot. n. 6152 del 29.03.2019 con la quale il Comune di Mazara del Vallo, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di "*Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, Contrada Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351-391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17*", alla quale il proponente ha allegato la seguente documentazione: *i) Il Rapporto Ambientale Preliminare; ii) Elaborati della Variante urbanistica; iii) Quietanza di pagamento del contributo d'istruttoria.*

VISTA la nota prot. n. 7363 del 15.04.2019 con la quale il Servizio 2 - Affari Urbanistici della Sicilia Occidentale del Dipartimento Regionale Urbanistica - ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "*Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, Contrada Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351-391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17*" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Dipartimento Regionale dell'Energia



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Dipartimento Regionale Tecnico

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Libero Consorzio di Trapani già Provincia Regionale di Trapani

Ufficio del Genio Civile di Trapani

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatori-o Epidemiologico

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Trapani

Comune di Mazara del Vallo

VISTO che non risultano pervenuti contributi.

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente ed inseriti nel Portale SIVVI dell'ARTA:

1. ISTANZA DI RIESAME PARERE C.T.S. E D.A.;
2. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE INTEGRATIVO DEL 05/06/2020;
3. AVVIO CONSULTAZIONI PROT. N. 7363 DEL 15/04/2019;
4. D.A. N. 41/GAB DEL 17/02/2020 E PARERE CTS N. 12/2020...;
5. ISTANZA COMUNE MAZARA DEL VALLO PROT. N. 25259 DEL 29/03/2019;
6. RELAZIONE TECNICA - PLANIMETRIA DI ZONA 1:10.000; ORTOFOTO CTR SCALA...;

VISTO il parere n. 12 del 29.01.2020 con il quale la CTS ha espresso parere di assoggettabilità a VAS della proposta "*Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, Contrada Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351-391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17*".

VISTO e CONSIDERATO il D.A. n. 41/GAB del 17.02.2020 con il quale, preso atto delle risultanze emerse dalla valutazione effettuata dalla CTS, è stato espresso parere favorevole relativo all'assoggettabilità a VAS della proposta in oggetto.

VISTA E VALUTATA la nota prot. n. 86899 del 17.12.2020 acquisita al protocollo DRU al n. 17677 del 21.12.2020 con la quale il Comune di Mazara del Vallo, nella persona del *Commissario ad Acta* delegato per procedere agli adempimenti di cui alla sentenza TAR Sicilia n. 2718/17, ha chiesto il "*riesame del D.A. n. 41/GAB del 17.02.2020 e del presupposto parere n. 12 del 29.01.2020 reso dalla CTS, ciò al fine di valutare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto*", fornendo, tra gli altri, un



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RAP integrativo con “*approfondimenti, delucidazioni, chiarimenti e correzioni di qualche mero errore materiale di trascrizione presente nel rapporto preliminare ambientale, al fine di valutare l’esclusione di assoggettabilità a VAS della variante...rappresentando l’urgenza della richiesta presentata onde potere definire al più presto il proprio mandato per conto del TAR Sicilia*”;

VISTA la nota prot. n. 34 del 05.01.2021 con la quale il Servizio 2/Unità operativa S2.3 ha comunicato al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale l’inserimento nel “*Portale Regionale per le valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*” della documentazione relativa alla richiesta di riesame relativa alla procedura di che trattasi con il codice di procedura n. 411.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall’Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare

1. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA.

Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del programma;

Il progetto di che trattasi ha ad oggetto la Variante urbanistica di un’area sita nel Comune di Mazara del Vallo, di proprietà della Ditta Falcone Angelo. Essa è identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 155, part. II nn. 351-391. Il lotto di terreno ha una superficie di circa mq. 1.605,12 e si trova all’interno di un vasto isolato tra la via Canada, la via Australia e la via Guatemala, in un contesto di aree destinate alla residenza e a strutture pubbliche, normate come zone omogenee C6. Esso ricade, inoltre, nella tavoletta 1:25.000 dell’I.G.M.I. Foglio 265 IV N.O. “*Capo Feto*” Mazara del Vallo della Carta d’Italia.

Il comune di Mazara del Vallo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D. Dir. n. 177 del 14.02.2003. Secondo le previsioni del vigente P.R.G. l’area ricade, in parte, in zona F3 (villa, giardini e verde quartiere) ed, in parte, in zona destinata a viabilità di progetto. Tuttavia, in assenza della necessaria dichiarazione di pubblica utilità, da emanarsi entro cinque anni dalla data di apposizione e del conseguente provvedimento di esproprio secondo i termini di cui al D. P. R. 327/01, decorso il quinquennio, il vincolo ha cessato di esistere. Considerata la decadenza dei vincoli di cui al P.R.G, la stessa è, attualmente, classificata come Zona Bianca.

Il proponente, dunque, per effetto della decadenza dei vincoli di cui sopra, ha chiesto al Comune di Mazara del Vallo l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell’area di che trattasi. E, più in particolare, per la particella n. 351 (circa mq. 1.315,60) zona omogenea C6 e viabilità di progetto; mentre, per la particella 391 (circa mq. 289,52) zona omogenea C6 e viabilità di progetto.

In considerazione del silenzio formatosi sulla richiesta spiegata, il proprietario dell’area proponeva innanzi al Tar Palermo un ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Mazara del Vallo sulla richiesta di nuova normazione urbanistica per avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi, il Decidente, con sentenza n. 2718/2017 accoglieva il ricorso dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente comunale con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. Stante la perdurante inottemperanza da parte dell’Ente Comunale, che si protraeva ben oltre il termine di 120 gg. stabilito dalla pronuncia, si insediava il *Commissario ad Acta* delegato per procedere agli adempimenti di cui alla sentenza, Arch. Marcello Annaloro.

Le norme tecniche di attuazione, secondo la nuova destinazione proposta dall’autorità proponente, prevedono per le zone C6, conformemente all’art. 44 delle norme tecniche di attuazione, come trattasi “*prevalentemente*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

delle zone già intensamente e caoticamente edificate con varie densità, nelle contrade di Tonnarella e di S. Nicola. L'edificazione, con le limitazioni di cui all'art.15 della L.R.78/76, avverrà a mezzo di piani di lottizzazione, con le particolari prescrizioni per tali zone riportate nel precedente art. 38, in ogni caso con villette isolate con le seguenti prescrizioni:

Df - Densità fondiaria = 0,75 mc/mq

S1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria: - parcheggi = 2,50 mq per ogni 80 mc di volume residenziale - verde attrezzato = 4,50mq per ogni 80 mc di volume residenziale

S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria = 11 mq per ogni 80 mc di volume residenziale da monetizzare

H - Altezza massima = 7,50 ml

Np - n° di piani utili = 2

D - Distanza minima tra pareti sfinate = 12,00ml

Ds - Distanza dal filo stradale = 6,00 ml

Dc - Distanza minima dal confine del lotto = 6,00 ml.

Non è consentito costruire a confine.

Nelle aree che ricadono entro le fasce di rispetto delle zone vincolate ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/96 valgono gli stessi parametri a meno della densità fondiaria (Df) che è di 0,30 mc/mq. Il giardino circostante la casa dovrà essere alberato con piante d'alto fusto per una superficie non inferiore a metà della superficie a verde con densità di piantumazione di un albero ogni 50 mq.. La superficie a verde non potrà, inoltre, essere inferiore alla metà delle superficie del lotto al netto della superficie adibita a costruzione. Sono ammessi corpi accessori nella misura del 2% della Sf, secondo le prescrizioni dell'art. 19 delle presenti norme. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle delle zone C3 (residenziali, studi professionali, negozi, hotels, bar, ristoranti, piccoli magazzini, autorimesse). Sono consentite attività produttive non nocive.”

Tanto premesso giova rammentare come la proposta in oggetto, con parere n. 12 del 29.01.2020 della CTS, successivamente approvato con D.A. n. 41/GAB del 17.02.2020, sia stata, già in precedenza, oggetto di valutazione. Questa Commissione ha espresso parere favorevole circa l'assoggettabilità a VAS della procedura in oggetto. In considerazione di ciò, con nota prot. n. 86899 del 17.12.2020 il Comune di Mazara del Vallo ha chiesto il “riesame del D.A. n. 41/GAB del 17.02.2020 e del presupposto parere n. 12 del 29.01.2020 reso dalla CTS, ciò al fine di valutare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto”, fornendo, tra gli altri, un RAP integrativo con “approfondimenti, delucidazioni, chiarimenti e correzioni di qualche mero errore materiale di trascrizione presente nel rapporto preliminare ambientale, al fine di valutare l'esclusione di assoggettabilità a VAS della variante...”.

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

Secondo quanto emerge dal RPA, la variante in oggetto non stabilisce alcun riferimento per progetti ed altre attività.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Il rapporto preliminare ambientale evidenzia come la variante in oggetto “avverrà nel pieno rispetto delle norme del piano regolatore vigente e delle norme di attuazione per le zone C6 del P.R.G. per cui risulta del



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

tutto congruente e coerente con lo stesso". Non si rilevano interferenze e/o influenze con i piani ordinati e sovraordinati che gravano sul territorio comunale, ed infatti relativamente al:

- Piano Paesaggistico Ambito 2-3 Provincia di Trapani, adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016 e rettificato con D.A. n.2694 del 15.06.2017 e con D.A. n.2289 del 18.05.2019 - Assessorato Regionale BB.CC. e I.S., l'area oggetto di Variante "*non ricade all'interno del Piano*";
- Piano Strategico "Mazara Città porta del Mediterraneo". Si propone di identificare una visione condivisa dello sviluppo della città nel medio-lungo periodo, al fine di indirizzare e influenzare le future politiche per la città a partire da un'identità territoriale, economica e sociale. Gli obiettivi del Piano, invero, non forniscono elementi che possano dare indicazioni sulla pianificazione relativa all'area oggetto di Variante;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provincia Regionale di Trapani, art. 12 L.R. 9/96 e art. 5 L.R. 48/91. Tale Piano vuol fungere da elemento di raccordo tra gli strumenti urbanistici dei Comuni e il livello di pianificazione Regionale rappresentato dal P.T.U.R. (Piano Territoriale Urbanistico Regionale). I temi di carattere generale del Piano (in particolare la rete delle principali vie di comunicazioni stradali e ferroviarie, la localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunali, ecc) "*non interessano direttamente l'area oggetto di Variante*";
- Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia, esso costituisce un riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (trasporti, energia, attività produttive, agricoltura). Secondo quanto riportato nel RPA il Comune di Mazara del Vallo "*non rientra tra le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e pertanto, anche l'area oggetto di Variante*";
- P.U.M. (Piano urbano della mobilità), approvato con delibera di Giunta Municipale n. 79 del 27.05.2016. Secondo quanto riportato nel RPA nella zona interessata dall'area oggetto di variante "*il rapporto tra capacità della viabilità e flussi in transito è molto basso e non presenta alcuna criticità, per cui la reiterazione della destinazione di parte del lotto a viabilità, risulta coerente con la nuova gerarchia viaria e i nuovi interventi nel sistema di circolazione proposti dal P.U.M*". In tal senso il rapporto preliminare ambientale precisa come il proponente "*accetta la reiterazione del vincolo a Viabilità di progetto sulla relativa porzione di area con espressa rinuncia a eventuali indennità scaturenti dalle cessioni o imposizioni di vincoli*";
- Piano d'intervento - A.R.O. - Ambito Raccolta Ottimale - Mazara del Vallo, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 21 del 19.02.2015, in applicazione a quanto disposto dalla L.R. 09/2010 ss.mm.ii., dalla L.R. 03/2013 e della direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti del 23.05.2013 prot. n. 1290. L'area oggetto di Variante rientra nella Zona 6 (Tonnarella) del Piano d'intervento A.R.O. del Comune di Mazara del Vallo;
- Vincolo sismico - D.D.G. n.003 del 05.01.2004 della Presidenza della Regione Siciliana, l'intero territorio del Comune di Mazara del Vallo è classificato sismicamente come Categoria II - Zona 2;
- Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino idrogeologico (P.A.I.). L'area interessata dal progetto non ricade all'interno del Piano;
- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 181 del 02.12.2003. L'area oggetto di variante e la viabilità limitrofa non sono interessate da alcuna installazione di cartellonistica a carattere pubblicitario o di informazione istituzionale;
- Piano Urbanistico Commerciale di Mazara del Vallo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 15.11.2012, l'area interessata non rientra nella localizzazione di Zone Commerciali o Assi Commerciali di previsione del suddetto Piano;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- P.U.D.M. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo), approvato con delibera di G.M. n. 150 del 05.10.2018 secondo il D.A. n. 152 del 11.04.2019. L'area oggetto di Variante non ricade all'interno del Piano.

Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Il RPA nulla osserva sulla tematica.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Il rapporto preliminare ambientale rileva come l'area e il contesto circostante non risultino assoggettati ad alcun vincolo paesaggistico - ambientale "l'area in oggetto non presenta problemi di carattere ambientale...".

Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

L'area di intervento non ricade all'interno di Siti di importanza Comunitaria e Regionale. Non si rilevano riflessi diretti del piano rispetto all'attuazione delle normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

Contesto idrogeomorfologico e sismico

- In considerazione dello studio geologico, idrogeologico e di pericolosità geologiche e sismiche condotto per la variante in oggetto risulta come l'area interessata dal progetto "dal punto di vista geomorfologico costituisce parte integrante di un'ampia spianata attribuibile a superficie di terrazzi marini di età tirreniana, priva di dissesti superficiali in atto o quiescenti. Le pendenze topografiche si mantengono entro limiti tollerabili e le variazioni di quota si sviluppano con sufficiente gradualità. Dal punto di vista geologico affiorano i depositi terrazzati tirreniani. Si tratta di una arenaria calcarea di colore biancastro, variamente cementata a cemento calcareo. Localmente la calcarenite si presenta ora grossolana, friabile, ben cementata, ora, invece, a grana sempre grossolana ma con grado di cementazione debole. In basso, alla profondità di 14 metri circa, passa alla calcarenite di ambiente circalitorale... la calcarenite si presenta variamente cementata e dotata di una discreta continuità areale, con locali fenomeni di ricementazione nella parte superficiale. Sotto l'aspetto idrogeologico il complesso calcarenitico presenta una discreta permeabilità primaria e subordinatamente secondaria ($k=10^{-1}-10^{-3}$ cm/sec) che le consente di avere al suo interno una discreta circolazione idrica alimentata dalle acqua piovane. L'acqua piovana, trattandosi di terreni con grado di permeabilità medio una volta caduta su queste rocce, tende a defluire liberamente attraverso gli innumerevoli pori e micropori dando luogo ad una falda a pelo libero, la cui superficie piezometrica si riviene a m 12 circa dal piano di campagna. Sotto l'aspetto della pericolosità non sono ipotizzabili amplificazioni da faglia né tanto meno di doppia risonanza... In particolare l'area in esame ricadendo in area pianeggiante o debolmente inclinata, non interessata da movimenti franosi, non rientra in nessuno degli scenari di pericolosità di cui all'allegato E.1. ed E.2 della circolare 2222/95... Con l'applicazione delle NTC, invece, è stata



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

accertata una leggera amplificazione litostratigrafica che è in accordo con l'informazione ricavata con l'uso degli abachi...le NTC seppur validissime ai fini della microzonazione a differenza della MS danno indicazioni su uno specifico manufatto e quindi riguardano ambiti territoriali limitati a differenza di quanto avviene con gli studi di MS in senso stretto. In ultima analisi per quanto riguarda l'aspetto geologico-tecnico i terreni calcarenitici sono dei discreti terreni di fondazione e come tali dei terreni dotati di altrettanto discrete caratteristiche portanti. Non sono ipotizzabili, pertanto, problemi specifici legati all'assestamento del terreno. Concludendo, gli elementi di analisi riportati concorrono tutti come fattori di positività (area esente da pericolosità geologiche e sismiche), concordando con quanto riportato nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Birgi e il bacino idrografico del fiume Mozaro...si tratta di un terreno idoneo all'edificazione perché:

- *non ricade all'interno di zone a pericolosità P1, P2, P3 e P4;*
- *non presenta elementi di rischio idrogeologico;*
- *non ricade all'interno di "siti di attenzione";*
- *non ricade all'interno di zone a rischio R1, R2, R3 ed R4"*

Elementi del paesaggio e della vegetazione

Il RPA evidenzia, sotto l'aspetto relativo agli elementi del paesaggio e della vegetazione, si limita ad evidenziare che *"l'area in oggetto si presenta incolta con bassa presenza di vegetazione spontanea. Lo stato attuale dei luoghi si presenta fortemente modificato dall'attività antropica e non manifesta peculiari caratteristiche paesaggistiche e/o elementi di sensibilità"*.

Ecosistema

Il RPA nulla osserva in merito.

Flora e fauna

Tale tema non viene affrontato dal RPA. Da quanto emerge dall'analisi della cartografia, effettuata tramite i più comuni servizi internet geografici che consentono la ricerca e la visualizzazione di carte, risulta come l'area sia incolta e in stato di abbandono.

Clima e qualità dell'aria

Nel RPA, con riguardo all'aspetto relativo al clima e alla qualità dell'aria il rapporto preliminare riporta una generica descrizione del clima della zona: *"Il clima del comprensorio è tipicamente mediterraneo (da semi arido a caldo arido secondo l'annata), caratterizzato da temperature piuttosto elevate in estate e miti in inverno. Per la sua posizione in piena area mediterranea, la temperatura e la piovosità sono sensibilmente condizionate dallo spirare frequente dei venti. Essendo la zona priva di rilievi significativi, subisce alternativamente l'influenza di masse d'aria provenienti dall'Atlantico attraverso la Penisola Iberica e di correnti Tropicali di origine Africana. Nel periodo autunno-inverno arrivano sulle coste, richiamate dalle basse pressioni sul mediterraneo, masse d'aria temperato-umide di origine Atlantica, che causano fenomeni piovosi di durata e di intensità variabile. Dall'esame dei dati termometrici (dati trentennali) si riscontra una temperatura media annua di 17,7° C.; le più alte temperature si verificano in Agosto, meno frequentemente in Luglio, e si aggiungono valori di 30-32° C. con casi frequenti di 37-38° C.... La piovosità media annua è di 576 mm distribuita*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

in 68 giorni piovosi. Essa è fra le più basse dell'isola e non è infrequente il caso in cui in un solo giorno cada la decima parte della pioggia totale annua. La piovosità in autunno-inverno è spesso temporalesca con elevata intensità oraria; in primavera ed ancor più in estate, le modeste precipitazioni che si verificano sono da considerarsi di modestissimo beneficio per la vegetazione, perché soggette ad un'intensa evapotraspirazione. La zona è poi caratterizzata da una forte e persistente ventosità che influenza sensibilmente il clima e la vegetazione, anche per gli effetti di ordine meccanico prodotti sulle colture... ”.

Emissioni nell'atmosfera e inquinamento acustico

Per quanto riguarda l'impatto ambientale sulla matrice atmosferica, *“l'entità dell'intervento, non sarà tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell'aria del contesto. Il prevedibile, ma limitato aumento del traffico veicolare e le necessità impiantistiche, tecnologiche e funzionali delle eventuali costruzioni, saranno tali da ridurre al minimo le emissioni di gas in atmosfera; analogamente per quanto riguarda la produzione di inquinanti. La Variante non rappresenterà una significativa variazione dell'attuale clima acustico”.*

Consumi idrici e produzione di rifiuti

Secondo quanto emerge nel RPA, per la tipologia delle attività e dei servizi contemplati nel Piano sarà previsto un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone che potranno inserirsi, *“la produzione di rifiuti, in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'eventuale utenza... sarà senza problemi assorbita dal servizio di R.S.U. presente sul territorio comunale (Piano d'intervento A.R.O.)”.*

Consumi energetici

Secondo il RPA *“la realizzazione delle opere avverrà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di risparmio e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, eco-compatibili ed ecosostenibili”.*

Accessibilità dell'area

L'area oggetto della variante urbanistica è accessibile dalla Via Canada e tramite la via del Mare è collegata alla S.S.115.

Reti tecnologiche

Nell'area risultano presenti *“alcuni impianti a rete (rete elettrica e rete telefonica)”.* Tuttavia l'area non è servita da rete fognaria. A tal proposito risultano già in corso di esecuzione i *“lavori di realizzazione del collegamento del sistema fognario delle acque nere zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di lungomare Mazzini”.* Essi includono anche l'area oggetto di variante.

Recettori antropici sensibili

L'area oggetto di Variante ricade in un contesto di aree destinate alla residenza e a strutture pubbliche.

Problemi ambientali pertinenti al programma;

In riferimento al quadro dei vincoli che interessano l'area di interesse dal RPA si evince che essa:

- non ricade in zone sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ed è esterna dall'ambito delle zone SIC e ZPS, individuate ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, relative al territorio comunale; in particolare i Siti Natura 2000, che interessano il territorio comunale *“Laghetti di Preola e Gorgi Tondi e Sciare di Mazara (ZSC ITA010005) - Paludi di Capo Feto e Margi Spanò (ZSC - ZPS ITA010006) - Sciara di Marsala (ZSC ITA010014)”* sono tutti esterni all'area interessata dalla Variante.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non ricade nelle aree indicate all'art. 2, comma 5, della L.R. 71/78, in quanto lo studio agricolo forestale del Comune di Mazara del Vallo, allegato al P.R.G. vigente nell'elaborato R5/2 "*Carta di uso del suolo*", indica quale destinazione d'uso del lotto "*area urbana*", e non rileva colture specializzate né infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola;
- non ricade all'interno di zone a pericolosità P1, P2, P3 e P4;
- non presenta elementi di rischio idrogeologico;
- non ricade all'interno di "siti di attenzione";
- non ricade all'interno di zone a rischio R1, R2, R3 ed R4;
- è soggetta al vincolo sismico, come da D.D.G. n. 003 del 05.01.2004 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ed è classificata come zona sismica 2 (Categoria II), zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti;

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

RILEVATO che il rapporto preliminare ambientale in ordine alle caratteristiche degli impatti che possono interessare la proposta di che trattasi si limita ad una, tanto apodittica, quanto sintetica ricostruzione degli stessi, affidandosi ad una tabella riepilogativa che, per ciascuna categoria di pressione, qualifica gli impatti in "*positivi, negativi, non significativi, temporaneo, permanente o nullo*".

L'area oggetto della proposta di Variante ricopre una superficie di circa mq 1.605,12. Tuttavia, l'attuazione della Variante, seppur interessa un'area inserita in contesto antropizzato, per i volumi interessati, genererà potenziali impatti ambientali.

Tale aspetto non risulta essere affrontato dal RPA, il quale si limita ad affermare, in relazione alle seguenti componenti quanto di seguito:

Aria ed atmosfera: la proposta di variante, secondo quanto riportato dal RPA, potrà produrre impatti permanenti negativi derivanti non solo dalla attuazione dell'intervento, ma anche con riguardo alle emissioni ed al rumore da traffico indotto. Nonostante ciò, fermo restando la totale integrazione della viabilità indotta con quella esistente, il RPA prevede emissioni "*molto basse in quanto attività non produttive, si valuta un minimo incremento rispetto all'attuale*".

Risorse Idriche: i possibili impatti negativi di natura permanente attesi in relazione alla proposta di intervento sono riconducibili a quelli afferenti all'aumento di consumo delle risorse idriche, ivi compresi gli scarichi idrici, ed alla attività di impermeabilizzazione del suolo.

Il rapporto preliminare ha previsto, senza specificare alcuna misura realizzativa, interventi di mitigazione quali la raccolta ed il riutilizzo delle acque piovane, la previsione di reti di raccolta acque bianche e nere separatamente;

Salute umana: L'impatto su tale tematismo, nei limiti del contenuto di cui al rapporto preliminare, rimane strettamente connesso agli effetti potenzialmente derivanti dalle emissioni connesse alla attuazione dell'intervento ovvero dall'aumento del traffico veicolare.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Carattere cumulativo degli impatti;

Nel RAP nulla si deduce in argomento.

Natura transfrontaliera degli impatti;

Il RPA non affronta tale aspetto.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente;

Secondo quanto emerge dal RPA la Variante non determinerà rischi per la salute umana o per l'ambiente stante che *“non si prevede di generare emissioni in atmosfera; non si prevede lo scarico derivante da processo produttivo; non si prevede lo stoccaggio di sostanze pericolose in area esterna o in prossimità; non si prevedono nel sito fonti significative di campi elettromagnetici; si prevedono solo scarichi domestici provenienti dai servizi igienici; l'attuazione del progetto per cui è richiesta la variante sarà in ogni caso subordinata al rispetto delle norme e delle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle norme vigenti in materia”*

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

Secondo il RPA gli impatti che la Variante potrebbe avere sui tematismi/fattori di pressione del contesto socio-economico e territoriale, per l'entità e l'estensione della Variante, potrebbero avere una incidenza ridotta.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Nel RPA non vengono evidenziati potenziali vulnerabilità per l'attuazione della Variante.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'area oggetto di Variante non rientra in paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa ed analizzata inerente la *“Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, Contrada Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351-391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17”*. Il progetto di che trattasi si risolve nella Variante urbanistica di un'area sita nel Comune di Mazara del Vallo, di proprietà della Ditta Falcone Angelo. Essa è identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 155, part. lle nn. 351-391. Il lotto di terreno ha una superficie di circa mq. 1.605,12 e si trova all'interno di un vasto isolato tra la via Canada, la via Australia e la via Guatemala, in un contesto di aree destinate alla residenza e a strutture pubbliche, normate come zone omogenee C6. Esso ricade, inoltre, nella tavoletta 1:25.000 dell'I.G.M.I. Foglio 265 IV N.O. “Capo Feto” Mazara del Vallo della Carta d'Italia. Il comune di Mazara del Vallo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D. Dir. n. 177 del 14.02.2003. L'area oggetto di Variante, in precedenza destinata a Viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere), considerata la decadenza dei vincoli di cui al P.R.G., è attualmente classificata come Zona Bianca.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

La Ditta proponente, ha chiesto al Comune di Mazara del Vallo l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area in oggetto, in particolare, per la particella n. 351 (circa mq. 1.315,60) zona omogenea C6 e viabilità di progetto, per la particella 391 (circa mq. 289,52) zona omogenea C6 e viabilità di progetto.

CONSIDERATO che dal RPA è emerso in particolare che:

- La variante proposta interessa un'area estesa complessivamente circa 1.605,12 mq in un contesto già a destinazione residenziale;
- La proposta di Variante non interferisce con altre attività della zona e si inserisce in un contesto in parte antropizzato e in parte caratterizzato da aree verdi;
- L'area oggetto di studio non insiste in aree protette, non comporta frammentazione degli habitat naturali, e non produce effetti sui siti Natura 2000;
- Dal punto di vista territoriale le caratteristiche geomorfologiche, secondo quanto dichiarato nel RPA che richiama la relazione geologica, non creano particolari problemi;
- L'area interessata dalla Variante è soggetta al rischio sismico che caratterizza il territorio comunale dalla relazione geologica redatta;
- Il Progetto di Variante non interferisce con altri Piani o Programmi (di livello territoriale o comunale) e non crea scenari differenti da quelli proposti;
- L'entità e l'estensione del piano di lottizzazione ha un'incidenza ridotta;
- Sul sito non si rilevano emergenze naturalistiche né tantomeno si configura come luogo di tradizione del patrimonio culturale comunale;
- Le zone circostanti l'area interessata non sono zone sensibili, stante che non sono previsti ospedali, scuole, attrezzature collettive ecc.;

CONSIDERATO E VALUTATO che il proponente non ha fornito elementi conoscitivi e studi volti a confermare il dichiarato sovradimensionamento degli standard urbanistici, né l'attuale fabbisogno di nuove aree destinate a scopi residenziali;

CONSIDERATO e VALUTATO che non è stata effettuata una analisi esaustiva degli effetti generati dall'aumento del carico urbanistico, in relazione all'incremento dei consumi idrici, degli scarichi reflui e dei rifiuti;

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di variante in oggetto potrebbe determinare impatti significativi sulle componenti ambientali, suolo, sottosuolo e paesaggio e che potrebbe avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi;

CONSIDERATO e VALUTATO che si ritiene necessario che venga posta la giusta attenzione agli ambiti di nuova urbanizzazione non singolarmente, ma nel loro complesso al fine di valutare l'eventuale carattere cumulativo degli impatti sulle componenti ambientali

VALUTATO che il RPA non ha fornito elementi conoscitivi e studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di aree destinate a scopi residenziali;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RPA, ad eccezione di alcuni generici riferimenti, non sono stati previsti, ed analizzati specifici interventi progettuali finalizzati a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale e paesaggistico;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VAS del procedimento TP 13-27 *Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, Contrada Triglia Scaletta, foglio di mappa 155 particelle nn. 351-391, destinato a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a Viabilità di progetto del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, a zona omogenea C6 e Viabilità di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2718/17*".

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.